REGOLAMENTO (CEE) N. 471/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell' articolo 72 dell'atto di adesione, le differenze di livello dei prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna sono compensate da un regime di importi compensativi; che nel settore delle uova tali importi compensativi devono essere calcolati conformemente all'articolo 115 dell'atto;

considerando che l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di uova in guscio deve essere calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali foraggeri necessario alla produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio; che detto quantitativo di cereali foraggeri è stato fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77 [2];

considerando che l'importo compensativo applicabile per uovo da cova è calcolato secondo gli stessi criteri;

considerando che gli importi compensativi applicabili ai cereali foraggeri sono stati fissati conformemente al regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali [3];

considerando che gli importi compensativi sono intesi ad evitare perturbazioni negli scambi che risultano da differenze di prezzi; che conseguentemente l'applicazione di importi compensativi non è necessaria qualora non si debbano temere tali perturbazioni;

considerando che per gli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [5], l'importo compensativo deve essere derivato dall'importo applicabile alle uova in guscio mediante coefficienti da determinare;

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 467/86, la riscossione o la concessione degli importi compensativi validi per i cereali possono essere limitate per ovviare alla situazione di cui all'articolo 72, punto 5, dell'atto; che è necessario tener conto di detta limitazione per i prodotti del settore delle uova, in quanto prodotti derivati da cereali, per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno fissare le modalità concernenti la riscossione e la concessione degli importi compensativi, al fine di evitare deviazioni di traffico;

considerando che, nel caso in cui ciò si riveli necessario, conviene prevedere la possibilità di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione;

considerando che talune deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono verificarsi in particolare nel periodo finale del ravvicinamento dei prezzi ed al momento dell'applicazione dei prezzi comuni nell'insieme della Comunità; che è pertanto giustificato che misure destinate ad evitare tali deviazioni e distorsioni si applichino per il periodo necessario per raggiungere lo scopo perseguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'a desione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 64.
(2) GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.
(3) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. .
(4) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 49.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

— importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna e tra questa e i paesi terzi.

Articolo 2

Gli importi compensativi adesione per le uova in guscio sono pari agli importi compensativi adesione applicabili al quantitativo di cereali foraggeri necessario alla produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio o di un uovo da cova.

Articolo 3

Gli importi compensativi adesione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono derivati, mediante coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento, dall'importo compensativo adesione applicabile alle uova in guscio, diverse dalle uova da cova.

Articolo 4

Qualora, per uno o più giorni nel corso dei primi 75 giorni del trimestre precedente il 1° agosto, il 1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, sia applicato l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 467/86, l'importo applicabile il trimestre successivo a titolo di importo compensativo adesione per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 è determinato trimestralmente in funzione della media degli importi determinati nei primi 75 giorni del trimestre precedente per i cereali che compongono il quantitativo di cereali foraggeri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2773/75.

Tuttavia, se l'importo accusa una variazione di meno del 5 % rispetto all'importo determinato per il trimestre precedente, quest'ultimo importo resta immutato.

Articolo 5

1. Negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna, gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi dallo stato membro interessato i cui prezzi del quantitativo di cereali foraggeri contemplati all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 raggiungono il livello più elevato.

2. Negli scambi fra la Spagna e i paesi terzi, gli importi compensativi adesione sono detratti dai prelievi e dalle restituzioni.

Articolo 6

1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.

2. Tuttavia, qualora ciò si riveli necessario, può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 8, l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione.

Articolo 7

Qualora per un prodotto venga fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione nei paesi terzi e la restituzione sia inferiore a detto importo compensativo adesione oppure non sia fissata, può essere previsto che, all'esportazione dalla Spagna in un paese terzo del prodotto in questione, sia riscosso un importo al massimo pari alla differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo adesione.

Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni secondo la destinazione, se la restituzione applicabile per un'esportazione in uno o più paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione oppure non è fissata, possono essere previste all'esportazione dalla Spagna misure atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.

Articolo 8

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono adottate:

a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi adesione, al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza;

b) le modalità d'applicazione del presente regolamento e, in particolare:
   — la fissazione degli importi compensativi adesione,
   — i casi d'applicazione dell'articolo 7.

2. Gli importi compensativi adesione di cui all'articolo 5 sono fissati dalla Commissione.

3. Le misure intese a prevenire eventuali deviazioni di

traffico e distorsioni di concorrenza si possono applicare, per il periodo ritenuto necessario, dopo la soppressione degli importi compensativi adesione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS